



COMUNE DI OULX

(PROVINCIA DI TORINO)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 8

OGGETTO: *Modificazioni al regolamento comunale dell'imposta di soggiorno*

L'anno **duemilaquindici addì nove del mese di aprile** nella Sala Consiliare posta al 1° piano del Palazzo Comunale è stato convocato per le ore 21:00 nei modi e colle formalità stabilite dalla Legge, il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Sono Presenti i Signori:

N.	Cognome e nome		Presente	Assente
1.	DE MARCHIS Paolo	Sindaco	X	
2.	BONNET Angelo	Consigliere	X	
3.	TERZOLO Paolo Maria	Consigliere	X	
4.	CHAREUN Francesca	Consigliere	X	
5.	PEJROLO Luca	Consigliere	X	
6.	MUSSANO Laura	Consigliere	X	
7.	BURGELLO Luciano	Consigliere	X	
8.	ARLAUD Luca	Consigliere	X	
9.	MARTINUZ Ivano	Consigliere	X	

Assiste il Segretario Comunale: SIGOT dott. Livio.

Il Signor Prof. DE MARCHIS Paolo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il D.Lgs. 14 marzo 2011, n.23 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.67 del 23 marzo 2011 avente ad oggetto "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;

Dato atto che l'art.4 del predetto Decreto disciplina l'imposta di soggiorno ed in particolare quanto segue:

1. I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città' d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito e' destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

2. Ferma restando la facoltà di disporre limitazioni alla circolazione nei centri abitati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l'imposta di soggiorno può sostituire, in tutto o in parte, gli eventuali oneri imposti agli autobus turistici per la circolazione e la sosta nell'ambito del territorio comunale.

3. Con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno. In conformità con quanto stabilito nel predetto regolamento, i comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Nel caso di mancata emanazione del regolamento previsto nel primo periodo del presente comma nel termine ivi indicato, i comuni possono comunque adottare gli atti previsti dal presente articolo;

Ritenuto che la predetta imposta sia un'opportunità che viene data agli Enti di valorizzare maggiormente il proprio territorio offrendo migliori e maggiori servizi alla numerosa popolazione che verrà a soggiornare nel nostro Comune;

Visto l'art.1, comma 169, della Legge 27.12.2006, n.296 che dispone: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

Atteso che, con decorrenza 1.7.2012, è stata istituita l'imposta comunale di soggiorno nel Comune di Oulx e che si propone di modificarne il regolamento normante la materia, nello specifico (le modifiche sono riportate in colore rosso e in corsivo):

Art. 3 – ESENZIONI

1. Sono esenti inoltre, dal pagamento dell'imposta, i minori entro il dodicesimo anno di età, gli studenti che soggiornano per ragioni di studio o per periodi di formazione professionale attestati dalle rispettive università, scuole od enti di formazione, i disabili.

2. Sono altresì esenti le persone che soggiornano per motivi di lavoro per almeno 5 giorni lavorativi consecutivi. La condizione di lavoro viene certificata dal datore di lavoro ed allegata alla comunicazione trimestrale.

Art. 6 - COMUNICAZIONE DEL NUMERO DI PRESENZE E SCADENZE

1. Il sostituto d'Imposta di cui all'art. 5, deve comunicare al Comune di Oulx, Ufficio Tributi, anche via e-mail all'indirizzo oulx@postemailcertificata.it ovvero all'indirizzo ufficio.tributi@comune.oulx.to.it, entro il giorno 5 del mese successivo al trimestre solare di riferimento, il numero di coloro che hanno soggiornato nel corso del *trimestre solare* precedente, nonché il relativo periodo di permanenza, avvalendosi della modulistica predisposta dall'Ente.

2. Per ogni anno di imposta le scadenze sono:

- 5 gennaio
- 5 aprile
- 5 luglio
- 5 ottobre

3. La dichiarazione trimestrale va presentata anche se per il periodo considerato non ci sono stati pernottamenti o ci sono stati pernottamenti di soggetti esenti dal pagamento dell'imposta.

Art. 7 – VERSAMENTI

2. L'imposta dovrà essere versata entro il giorno 5 del mese successivo per l'imposta riscossa nel *trimestre solare* precedente. Il versamento da effettuarsi dovrà contenere la causale "Imposta di Soggiorno", con l'indicazione del numero di presenze e il *trimestre solare* di riferimento.

Art. 13 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a decorrere dal *1 aprile 2015*.

Visto il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 nonché il parere del revisore del conto:

Si procede quindi alla votazione in forma palese per alzata di mano che dà il seguente esito:

presenti:	n. 9
votanti:	n. 9
voti favorevoli:	n. 9
voti contrari:	n. 0

DELIBERA

1. Di richiamare integralmente la premessa in questo contesto e di approvare le modifiche al regolamento in vigore, come sopra riportate.

SUCCESSIVAMENTE

Il Consiglio comunale con una seconda distinta votazione che dà il seguente esito:

presenti:	n. 9
astenuti:	n. 0
votanti:	n. 9
voti favorevoli:	n. 9
voti contrari:	n. 0

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi di legge.

PARERI PRESCRITTI DALL'ART. 153 DEL TUEL Dlgs 267/2000, SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CON OGGETTO: Imposta di soggiorno - Approvazione modifiche al regolamento

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 153 del TUEL Dlgs 267/00, vengono espressi, dai responsabili dei servizi, i seguenti pareri:

a) UFFICIO FINANZIARIO TRIBUTI

parere in merito alla regolarità tecnica

(verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia):

FAVOREVOLE

Oulx, 31.03.2015

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
..... GROS Paolo

b) UFFICIO FINANZIARIO

parere in merito alla regolarità contabile:

FAVOREVOLE

Oulx, 31.03.2015

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
..... GROS Paolo

Allegato alla deliberazione C.C. n. 8 del 09 APRILE 2015

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che verrà sottoscritto digitalmente in un tempo successivo dal Presidente e dal Segretario, unitamente ai Responsabili d'Area che hanno sottoscritto i pareri sulla proposta originaria, per loro conferma. Verrà quindi pubblicato all'Albo Pretorio telematico e sul sito comunale per ogni effetto di legge.

IL PRESIDENTE
Prof. DE MARCHIS Paolo

firmato digitalmente

IL SEGRETARIO COMUNALE
SIGOT dott. Livio

firmato digitalmente